



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - ✉ 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

Provvedimento n. 06 /2016

Prot. n. 9903

del 31 08 2016

DECRETO DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL MEDIATORE TRIBUTARIO DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL D.LGS. 546/1992.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, commi 2 e 10 D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché il potere-dovere di nominare i Responsabili di questi ultimi;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 1, lett. l) D.Lgs. 156/2015, nel riformulare l'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – importanti novità in relazione al contenzioso tributario, estendendo anche agli atti di riscossione dei tributi emessi dai Comuni l'istituto del reclamo-mediazione, ove l'imposta richiesta o accertata negli stessi atti abbia valore non superiore a ventimila euro (ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, ove il valore delle stesse non sia superiore a tale importo);

CONSIDERATO che il contribuente che intenda contestare un atto impositivo emesso dal Comune è quindi tenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a presentare, unitamente al ricorso, una proposta di reclamo/mediazione, quale condizione di procedibilità del ricorso stesso;

CONSIDERATO che la deflazione del contenzioso tributario viene in tal caso perseguita in fase amministrativa, nell'ambito di un procedimento pre-giudiziale in cui il ricorrente e lo stesso Ente impositore sono tenuti ad effettuare un contraddittorio finalizzato a verificare le eccezioni formulate dal contribuente, prima di poter procedere all'instaurazione del giudizio avanti alla Commissione Tributaria competente;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la terzietà dell'organo deputato a decidere sul reclamo e sulla proposta di mediazione, l'art. 17bis, comma 4 D.Lgs. 546/1992 prevede sotto questo profilo che «*le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili*», mentre – per gli altri enti impositori – è previsto che la disposizione di cui al periodo precedente debba essere applicata «*compatibilmente con la propria struttura organizzativa*», rendendo quindi possibile, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni, che la gestione del reclamo e della proposta di mediazione possa essere effettuata, in assenza di un soggetto sovraordinato, dallo stesso funzionario che ha curato l'istruttoria o la sottoscrizione dell'atto oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, a fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale Mediatore professionale Responsabile del procedimento di reclamo/mediazione;

RITENUTO che, per garantire l'oggettività della procedura di reclamo/mediazione, sia comunque necessario assicurare, anche nell'ambito delle controversie legate all'emissione di atti impositivi da parte del Comune, la terzietà dell'organo deputato a decidere sul reclamo e sulla proposta di mediazione;

RITENUTO, sotto questo profilo, che – sulla base dell'organizzazione interna del Comune – il Segretario Comunale, rappresenti il soggetto più idoneo ad assumere la funzione di Mediatore, responsabile dell'esame dei reclami e delle proposte di mediazione che verranno proposte dai contribuenti, garantendo la terzietà rispetto al soggetto Responsabile dell'attività istruttoria degli atti impositivi ovvero dei provvedimenti di diniego di rimborso che formeranno oggetto di contestazione da parte dei contribuenti destinatari degli stessi atti;

CONSIDERATO altresì che, nell'individuare il soggetto Responsabile del procedimento di mediazione, appare in via preliminare necessario definire il profilo della responsabilità in relazione ai provvedimenti che lo stesso soggetto dovrà emettere ad esito della procedura, a fronte della delicatezza dell'attività e delle decisioni che il Mediatore sarà chiamato ad adottare, ove si consideri che tali provvedimenti potranno a loro volta formare oggetto di una successiva valutazione in sede giudiziale, che potrebbe portare alla loro riforma, con possibile condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, senza che questo possa comportare una responsabilità del Mediatore per le decisioni adottate, salvo che le stesse siano state assunte senza la necessaria diligenza;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che – sulla base di quanto disposto dall'art. 39, comma 10 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, che aveva introdotto la procedura del reclamo/mediazione per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 7 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, il quale a sua volta dispone che, *«con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo»*;

PRESO ATTO che, a fronte di tali disposizioni, la responsabilità del Mediatore nello svolgimento della procedura di reclamo/mediazione dovrà pertanto essere limitata alle sole ipotesi di danni arrecati con dolo all'Amministrazione, in sede di conclusione della mediazione o accoglimento del reclamo, rendendo quindi più agevole lo svolgimento di tale funzione da parte del soggetto designato;

RITENUTO che, per lo svolgimento della funzione di Mediatore, al soggetto individuato dall'Amministrazione dovranno essere riconosciuti tutti i poteri definitivi per la verifica dei reclami e delle istanze di mediazione relative ai tributi comunali, nell'esercizio della propria discrezionalità, da esercitare con diligenza e con l'espresso fine di prevenire – in tutti i casi in cui questo risulti possibile – l'insorgenza di inutili contenziosi, nel pieno rispetto della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e delle esigenze di salvaguardia degli interessi del Comune.

RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 112 del 09.07.2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

1. DI NOMINARE quale Mediatore Tributario – Responsabile della Procedura di reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9,

comma 1, lett. l) D.Lgs. 156/2015, la Dott.ssa Attilia Togna, nella sua qualità di Segretario Comunale;

2. DI ATTRIBUIRE allo stesso, nell'ambito delle attività previste dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, tutti i poteri definitivi per la verifica dei reclami e delle istanze di mediazione relative ai tributi comunali, nell'esercizio della propria discrezionalità, da esercitare con diligenza, secondo le modalità e con la procedura dettata dalle norme primarie e dal vigente Regolamento comunale delle entrate, con l'espresso fine di prevenire – in tutti i casi in cui questo risulti possibile – l'insorgenza di inutili contenziosi, nel rispetto della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e delle esigenze di salvaguardia degli interessi del Comune;
3. DI DARE ATTO che il Mediatore, come sopra individuato e nominato, potrà essere assoggettato ad azione di responsabilità per il suo operato nell'ambito della procedura di reclamo/mediazione, a seguito della conclusione della mediazione o dell'accoglimento del reclamo, nel solo caso di condotte poste in essere per dolo, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 10 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011;
4. DI COMUNICARE il presente Decreto all'interessata.

IL SINDACO
Alessio Biondo
Biondo

